

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 114/2022 FM/pf

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO

Cuneo, lì 18/11/2022

N. 1547-2022
del registro determinazioni

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PVC E GOMMA - CIG: 8847958DE9 - APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMI 2 E 12 DEL D.L.VO 50-2016.

In data 18/11/2022 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-3295 del 28 maggio 2021 ad oggetto: “*Art.2 comma 2, D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. - ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale*”;

vista la deliberazione n. 311 del 22/6/2021 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

richiamata la determinazione della Dirigente S.C. Tecnico n. 1173-2021 del 23.08.2021 con la quale si aggiudicava l'appalto in oggetto alla ditta DOMUS MOQUETTE di Antonio Capuchio S.r.l., con sede in Cafasse (TO), Vico Cubito, 18, che ha offerto il ribasso del 28,35 per cento sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'importo contrattuale pari € 65.952,11 di cui € 5.175,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

ricordato che:

- Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giuseppe STUMPO, Dirigente Responsabile della S.C. Tecnico;
- Coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione è l'Arch. Claudio Bertano, con studio in Vicoforte (CN), (det. n. 382-202);
- il codice CUI è: L01127900049201900051 e il CIG è: 8847958DE9;
- Progettista e Direttore dei Lavori è il Geom. Fulvio Manzone, Collaboratore Tecnico Professionale – Coordinatore settore edile;

rilevato che il contratto è stato stipulato, tramite la piattaforma MePA, il 08.09.2021 e che in data 15.09.2021 sono stati avviati i lavori per la durata di 730 giorni naturali e consecutivi e, pertanto, non rientrando nel caso dei contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, non si applica il comma 4-bis dell'art. 159 del Codice, inserito dall'art. 47-bis della Legge 28.06.2019, n. 58;

visto la nota del 15.11.2022, prot. n. 40948, con la quale il Direttore dei Lavori comunica al Responsabile Unico del Procedimento che:

- è emersa la necessità di inserire urgentemente nella programmazione dei lavori alcuni interventi integrativi relativi alla riparazione delle pavimentazioni in gomma del BOP e dei corridoi della Terapia Intensiva Cardiovascolare dove sono presenti ammaloramenti critici per la sicurezza degli operatori sanitari, oltre ad operazioni di dettaglio per esecuzione di richieste in aree comuni di natura urgente;
- le suddette lavorazioni comportano un'eccedenza di spesa sul citato importo contrattuale pari ad € 9.800,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa;

considerato che, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del Codice, la stazione appaltante, qualora in orso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

tenuto conto del comunicato del Presidente ANAC del 23.03.202, in cui si precisa che il comma 12 dell'art. 106 del Codice deve rispettare anche le indicazioni del comma 2 del medesimo art. 106, per cui i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate dall'art. 35 del Codice;
- il 15 per cento del valore iniziale del contratto di lavori;

atteso che il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato l'ulteriore finanziamento pari ad € 9.800,00 oneri della sicurezza compresi ed IVA esclusa, per l'esecuzione dei citati interventi manutentivi;

preso atto che, a seguito dell'incremento contrattuale, l'appalto ammonta a complessivi €

75.752,11 IVA esclusa, rientrante nell'importo complessivo presunto a base di gara;

tenuto conto dell'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07.03.2018, n. 49;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

ricordato che il presente provvedimento rientra nel budget di spesa della S.C. Tecnico;

D E T E R M I N A

- 1) Di autorizzare, in applicazione dell'art.106, commi 2 e 12 del D. L.vo n.50 del 18.04.2016 e s.m.i., l'esecuzione degli ulteriori interventi descritti in premessa, nell'ambito dell'appalto dei lavori di manutenzione pavimenti e rivestimenti in pvc, per la spesa aggiuntiva di € 9.800,00 comprensiva degli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa.
- 2) Di dare atto che la Ditta appaltatrice DOMUS MOQUETTE eseguirà i lavori in questione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet aziendale ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo n. 50/2016.
- 4) Di dare atto che il costo di € 11.956,00 IVA inclusa, trova collocazione al conto 3.10.02.01 “Manutenzione ordinaria immobili e loro pertinenze” dell’Esercizio 2022.
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DELLA S.C. TECNICO
(Dott. Ing. Giuseppe STUMPO)